



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 22 del 07/08/2024

OGGETTO: **BL-11-24 Divieto temporaneo di balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010 - punto di prelievo IT01369058006 denominato "350 m Nord FOCE Fiume Moro"**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica prot. 30759 del 06/08/2024 da parte dell'ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Pescara, riportante i risultati di **non conformità** delle acque di balneazione di cui al D.M. del 30.03.2010 nel punto di monitoraggio **IT01369058006** con denominazione **"350 m Nord Foce Fiume Moro"** del Comune di Ortona, effettuate in data 05/08/2024 COD. N. 7664/2024, come di seguito specificato:

Microalghie bentoniche tossiche <i>Ostreopsis cf. ovata</i> : 42600 cell/L

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 243 del 09/05/2024 avente per oggetto **"D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"- Approvazione risultanze campionamenti anno 2023. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2024;**

VISTO l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 che reca disposizioni specifiche regionali per l'Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2024 e in particolare impone ai Comuni, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 116/08;

CONSIDERATO che l'Allegato D alla D.G.R. n. 243 del 09/05/2024 dispone l'avvio della stagione balneare 2024 dal 1 Maggio con termine 30 settembre;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83:

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale

ORDINA

con decorrenza immediata

- il **DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE** nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT01369058006** (Lat. 42,331891 - Long. 14,424488) con denominazione **"350 m Nord Foce Fiume Moro"** comprendente il tratto di costa delimitato a Nord dal

punto di coordinate Lat. 42,3323871 - Long. 14,4251193, a Sud dal punto di coordinate Lat. 42,3297090 - Long. 14,4245880;

2. l'apposizione di appositi cartelli di “**DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA**”, collocati nel tratto di costa sopra indicato

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Ortona;
- la trasmissione della presente Ordinanza alle seguenti autorità:
 - a. alla Capitaneria di Porto di Ortona,
 - b. alla Stazione Carabinieri di Ortona,
 - c. al Comando di Polizia Municipale di Ortona;
 - d. alla Regione Abruzzo, Servizio OO.MM e Acque Marine;
 - e. alla ASL Vasto.- Lanciano- Chieti, Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica.

In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

Il Commissario Straordinario
GIANLUCA BRAGA

la presente Ordinanza viene sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'art.6 del
D. L. 23 dicembre 2013, n°145, convertito in Legge 21 febbraio 2014 n°9